

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

**in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 89,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>, Capo Verde ha beneficiato di una deroga alle norme d'origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2010.

(2) Con regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione <sup>(4)</sup> è stato concesso a Capo Verde un aumento dei quantitativi previsti per il 2010 per due delle tre categorie di preparazioni ittiche contemplate dal regolamento (CE) n. 815/2008. I quantitativi autorizzati in deroga per il 2010 vanno pertanto innalzati a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello.

(3) Con lettera del 21 ottobre 2010 Capo Verde ha chiesto la proroga di tale deroga. Con lettere del 3 e del

21 dicembre 2010 e del 14 gennaio 2011, ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a sostegno della sua richiesta.

(4) La richiesta prevede una proroga di un anno e un volume di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.

(5) Tra il 2008 e il 2010 la totalità dei quantitativi originariamente concessi ogni anno ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica e, in certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, è necessario un aumento della capacità di approvvigionamento delle materie prime originarie del paese per le industrie capoverdiane di trasformazione ittica, allo scopo di consentire una rivitalizzazione totale della flotta capoverdiana ai livelli previsti.

(6) La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l'Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo fatto potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici.

(7) La deroga è necessaria al fine di concedere a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale. Un certo lasso di tempo risulta necessario per continuare gli sforzi di rivitalizzazione della flotta di pesca locale e affinché Capo Verde possa aumentare la capacità di approvvigionamento del settore della trasformazione ittica locale di pesce originario.

(8) Dato che la proroga è stata chiesta per un periodo a partire dal 1° gennaio 2011, la nuova deroga deve essere concessa con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2011), in modo da assicurare la continuità delle importazioni da Capo Verde verso l'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 266 del 9.10.2010, pag. 39.

